



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**Sezione diritti della persona e protezione internazionale**

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Giacomini, all'esito della camera di consiglio, esaminati gli atti di causa e le richieste delle parti;

vista

l'istanza pervenuta in data 11 settembre 2024, con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha chiesto '*...ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. nr. 25/08 modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 nr. 142 [...] la convalida della misura indicata in oggetto applicata in data 10/09/2024 dal Questore di Cosenza*';

preso atto

che la misura di cui è chiesta la convalida consiste in un provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Ponte Galeria emesso in data 10.09.2024 dal Questore di Cosenza a carico di

**nato in PALESTINA il 26/01/1995**

premesso

1. che la Questura di Cosenza ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, c.2 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 poiché "*dalle condotte tenute e dalle frequentazioni riconducibili al cittadino straniero è possibile desumere la sua pericolosità sociale, in quanto a carico dell'interessato risultano precedenti di Polizia per il reato di associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico art. 270 bis c.p.*"
2. che l'interessato risulta entrato nel territorio dello Stato in data 30.10.2019 ed ha presentato in data 12.12.2019 domanda di riconoscimento della protezione internazionale presso la Questura dell'Aquila, richiesta che risulta ancora pendente presso la competente Commissione Territoriale di Ancona;
3. che nel corso dell'audizione tenutasi in sede di convalida all'udienza del 13.09.2024, il trattenuto ha riferito di provenire dal campo di Tulkarem; di essere in Italia da poco prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus; di

## PDF Eraser Free

essere giunto qui con moglie e due figli e che in Italia è poi nato un terzo figlio; di vivere a Teramo in una casa fornita dal Comune; che i figli vanno regolarmente a scuola; ha inoltre riferito di essere stato portato al CPR subito dopo essere uscito dal carcere dove era stato ristretto;

4. il difensore del trattenuto, nel richiedere la non convalida, si è riportato alle memorie e alla documentazione già depositata a sostegno dell'assenza di pericolosità sociale del proprio assistito, dichiarando di aver depositato ulteriore documentazione lavorativa, oltre a quella già presente in atti, a dimostrazione dell'integrazione del cittadino straniero; inoltre, ha dichiarato che il procedimento instaurato contro il Ministero dell'Interno, Unità Dublino, iscritto al n. R.G. 24421/2020, è stato accolto dal Tribunale di Roma nell'aprile 2024;
5. la Questura ha insistito per la convalida, riportandosi agli atti depositati;

rilevato che

6. quanto al presupposto del trattenimento relativo alla pericolosità sociale del trattenuto, in base alla costante giurisprudenza di Cassazione, la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del d.lgs. 159/2011, tenendo conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (cfr. Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585), non potendosi far discendere tale valutazione dalla mera esistenza di condanne penali (cfr. Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 27 luglio 2022, n. 23423);
7. nel caso di specie, il trattenuto è stato ritenuto gravemente indiziato del reato previsto e punito dall'art. 270 *bis* c.p. e si troverebbe perciò, secondo la Questura, nelle condizioni di cui all'art. 1, par. F. lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951, per aver commesso un crimine contro la pace e l'ordine democratico, consistito nell'aver promosso, costituito, organizzato, diretto e

## PDF Eraser Free

finanziato una struttura operativa militare con finalità di compimento di atti di violenza a fini di terrorismo rivolti contro uno stato estero, sia in territorio estero sia in territorio italiano;

8. tuttavia, relativamente ai fatti a lui ascritti, la Corte di Cassazione, sez. 6, con la sentenza n. 32711/2024 dell'11 luglio 2024 dep. in data 20.8.2024, prodotta in atti, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, rinviando al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio; conseguentemente, il Tribunale di L'Aquila con dispositivo del 9 settembre 2024, ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di L'Aquila aveva emesso la misura;
9. la Suprema Corte, nella sentenza su citata, ha affermato al punto 4: *«L'accertata sussistenza della gravità indiziaria a carico di \_\_\_\_\_ non comporta l'estensione del medesimo giudizio anche nei confronti di \_\_\_\_\_ Il Tribunale del riesame ha indicato una serie di circostanze fattuali (si veda pg. 13) dalle quali desumere la piena partecipazione di Irar all'associazione. Invero, gli elementi indicati appaiono tutti collegati al rapporto di \_\_\_\_\_ cor \_\_\_\_\_ e alla comune provenienza dai territori palestinesi occupati e all'adesione ideologica alla resistenza palestinese. Tuttavia, deve sottolinearsi come l'ordinanza impugnata non dia conto di elementi concreti dai quali desumere che \_\_\_\_\_ avesse rapporti con l'associazione in quanto tale e non con il solo \_\_\_\_\_ Il reato associativo, infatti, presuppone necessariamente che l'associato sia riconosciuto tale dal gruppo di riferimento e, al contempo, che questi fornisca un contributo individuabile e non riconducibile alla mera condivisione dei medesimi intendimenti. Sia pur con riferimento a organizzazioni di diversa tipologia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la partecipazione a organizzazioni terroristiche, ove pure queste prevedano una formula di adesione "aperta", richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata o indiretta, di tale adesione da parte del gruppo (Sez.6, n. 5461 del 17/11/2020, Benamir, Rv. 280835). Nel caso di specie, non emergono contatti di \_\_\_\_\_ con soggetti diversi da Yaeesh, né è descritto un contributo fattuale fornito all'associazione in quanto tale e da quest'ultimo riconoscibile. [...] 4.2. La vicenda concernente il reperimento di un'arma da parte di Irar e del suo utilizzo in una fotografia ritraente anche i coindagati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ `parimenti di dubbia valenza indiziaria, ove si consideri che l'arma in questione è risultato essere un fucile ad aria compressa, il che esclude che sia stata procurata per un successivo impiego in azioni terroristiche. Rimane il dato relativo alla fotografia e alla sua pubblicazione con frasi inneggianti alla guerra contro Israele che, tuttavia, è di dubbia valenza indiziaria, non potendosi desumere dalla mera ideologica adesione alla lotta dei palestinesi contro l'occupazione della Cisgiordania da parte di Israele, l'effettiva appartenenza ad un'associazione*

## PDF Eraser Free

*terroristica. 4.3. Ulteriore elemento a favore di \_\_\_\_\_ e del tutto non considerato nell'ordinanza impugnata è la circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nella programmazione dell'attentato ad Aveni, che ha visto coinvolto il solo \_\_\_\_\_. Si tratta di un elemento di specifico rilievo, posto che tale vicenda è quella che principalmente ha consentito di desumere la natura terroristica delle condotte poste in essere da Yaeesh, sicchè, ove si escludesse qualsivoglia coinvolgimento di \_\_\_\_\_ e financo la sua consapevolezza di quanto progettato da \_\_\_\_\_ ne scaturirebbe un elemento di esclusione della sua effettiva partecipazione all'attività terroristica. 4.4. In conclusione, pertanto, nei confronti del ricorrente si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dovendosi individuare elementi — dotati della necessaria gravità indiziaria — dai quali desumere l'effettiva partecipazione di Doghmosh all'associazione terroristica, oltre che il compimento di atti concretamente dimostrativi di tale adesione, non limitati alla generica condivisione delle ragioni della contrapposizione tra palestinesi e israeliani.*

10. il Tribunale per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale di L'Aquila, in seguito alla sentenza della Cassazione, ha quindi provveduto ad annullare l'ordinanza che aveva applicato la misura cautelare ed ha ordinato l'immediata liberazione dell'odierno trattenuto;
11. la liberazione di \_\_\_\_\_ ha come evidente presupposto l'assenza di pericolosità sociale dello straniero e dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico o, comunque, l'insussistenza di elementi sufficienti a ritenere che egli abbia effettivamente aderito all'associazione terroristica, compiendo atti concretamente dimostrativi in tal senso;
12. in questa sede, la Questura non ha dedotto né allegato ulteriori elementi dai quali possa desumersi la pericolosità del trattenuto per l'ordine o la sicurezza pubblica e, pertanto, ad avviso del Tribunale, non vi sono ragioni per privare ulteriormente il sig. \_\_\_\_\_ della sua libertà personale;
13. peraltro, va tenuto conto del fatto che \_\_\_\_\_ ha una moglie e tre figli minori sul territorio italiano, ai quali è stato regolarmente riconosciuto lo *status* di rifugiato, ha una stabile sistemazione abitativa, ha svolto attività lavorativa, i figli frequentano regolarmente la scuola, come ha in parte documentato ed in parte dichiarato nel corso dell'audizione all'udienza odierna, dunque è facilmente reperibile e, nell'ambito del bilanciamento degli opposti interessi, va tenuto conto della salvaguardia del diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU;

## PDF Eraser Free

14. infine, non può essere taciuto che ad avviso del Tribunale il sig. Dogmash si trova in una condizione di assoluta inespellibilità, poiché il ritorno in Palestina, -paese notoriamente coinvolto, allo stato attuale, da un aspro ed incessante conflitto armato internazionale, nel corso del quale sono stati sterminati migliaia di civili- lo esporrebbe con certezza al rischio di essere torturato ed ucciso;

**p.q.m.**

**NON convalida** il trattenimento di \_\_\_\_\_ **; nato in PALESTINA il**  
**26/01/1995** e, per l'effetto, ne ordina l'immediata liberazione dal  
CPR di Ponte Galeria.

Si comunichi.

Roma, 13/09/2024

La Giudice

Francesca Giacomini